



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI

APPELLO

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Laura	DAL ZUFFO	Cons. Relatore
Florenzo	STORELLI	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento originato dal reclamo ex art. 26, comma 2, R.G.S. FISI iscritto al n. FISI/GS/001/2026

DA

Sig. MARCO SALVADORI, rappresentato dall'avv. Valerio Pozzoni e dall'avv. Stella Frascà;

Parte reclamante

CONTRO

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, in persona del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa;

Parte resistente

per la riforma della decisione n. 001/2026 pronunciata dal Giudice Sportivo Nazionale in data 28 gennaio 2026, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. FISI.

* * *

Letto il reclamo con riserva di motivi proposto dal sig. Marco Salvadori in data 4

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee)

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



febbraio 2026 (prot. n. 2026/062), così come integrato in data 9 febbraio 2026 prot. n. 2026/073) avverso la Decisione n. 001/2026 emessa dal Giudice Sportivo Nazionale; Letta la memoria depositata in data 24 febbraio 2026 dalla Procura Federale, in persona Procuratore Federale avv. Stefania Cappa (prot. n. 2026/107); Relatore nell'udienza collegiale del 26 febbraio 2026 il Consigliere avv. Laura Dal Zuffo.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda oggetto di reclamo riguarda una sanzione irrogata alla parte reclamante all'esito della competizione dei Campionati Italiani Assoluti di scialpinismo – disciplina sprint, tenutasi in data 10 gennaio 2026 in località Malga Ces – Primiero San Martino di Castrozza (TN). In particolare, l'atleta Marco Salvadori, tesserato con A.S.D. Golgi e contraddistinto dal pettorale n. 153, concludeva la gara in terza posizione; tuttavia, nella classifica ufficiale veniva retrocesso al quinto posto in conseguenza dell'applicazione di una penalità di venti secondi (PEN. C4 – art. 10.18.3 dell'Agenda degli Sport Invernali – stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo), irrogata per salto di una porta del tracciato.

Tale episodio si verificava a seguito di un contatto occorso durante la prova, allorché l'atleta Rocco Baldini collideva con il Salvadori determinandone la caduta; entrambi gli atleti, una volta rialzatisi, riprendevano regolarmente la gara ma, in conseguenza dell'accaduto, omettevano il corretto passaggio dalla porta del tracciato.

La sanzione veniva pertanto applicata ad entrambi gli atleti; tuttavia, secondo la prospettazione di parte reclamante, il salto della porta costituiva effetto diretto dell'urto subito e non di una condotta allo stesso imputabile, non avendo egli in alcun modo causato l'incidente.

Avverso tale provvedimento l'atleta proponeva rituale reclamo avanti al Giudice Sportivo (prot. n. 2026/035), deducendo l'ingiustizia della penalità irrogata e

chiedendone l'annullamento, con conseguente rideterminazione della classifica ufficiale mediante il riconoscimento della terza posizione originariamente conseguita. Nel reclamo veniva evidenziato come la sanzione fosse stata applicata indistintamente ad entrambi gli atleti nonostante il diverso apporto nella causazione del contatto, qualificando il Baldini responsabile esclusivo dell'evento.

Gli atti del procedimento venivano quindi trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Est, il quale, con provvedimento del 21 gennaio 2026 (prot. n. 2026/037), rilevava come l'istanza introduttiva del giudizio e il successivo deposito dei motivi aggiunti fossero stati ritualmente proposti con riferimento a una competizione di ambito nazionale, individuando pertanto nel Giudice Sportivo Nazionale l'organo funzionalmente competente a decidere della controversia. In ragione di ciò, disponeva la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Nazionale ai fini della decisione.

Ricevuti gli atti, il Giudice Sportivo Nazionale, con decisione del 28 gennaio 2026, riconosceva la propria competenza ed esaminava il reclamo. Rilevava che l'atleta non aveva presentato reclamo alla Giuria di gara nel termine di quindici minuti dalla pubblicazione della classifica ufficiale, come previsto dall'art. 10.17.2 dell'Agenda degli Sport Invernali – stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo, ritenendo tale omissione assorbente rispetto a ogni ulteriore motivo e, per l'effetto, rigettava il reclamo.

Avverso la predetta decisione il sig. Salvadori proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, con atto depositato in data 4 febbraio 2026 con riserva dei motivi e richiesta di trasmissione degli atti (prot. n. 2026/062), atto successivamente integrato con il deposito dei motivi e della documentazione allegata (prot. n. 2026/073).

Con il reclamo, la difesa deduceva l'erronea applicazione della normativa regolamentare posta a fondamento del rigetto in prime cure, nonché la mancata valutazione della dinamica dell'incidente di gara, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con rideterminazione della classifica e, in via

istruttoria, l'acquisizione dei filmati della competizione e l'audizione dell'atleta Baldini; in via subordinata, la rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.

In data 6 febbraio 2026, la Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, fissava l'udienza per la decisione in camera di consiglio per il 26 febbraio 2026, ore 15.00, disponendo l'acquisizione del filmato della gara e avvertendo le parti interessate della facoltà di costituirsi e presentare memorie fino a due giorni prima dell'udienza, dunque entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2026.

Con comunicazione 13 febbraio 2026 la Segreteria Generale della Commissione CCAAeF – Coordinamento Attività agonistiche e funzionali riferiva che la gara in questione non era stata video registrata dalla Giuria di Gara.

In data 24 febbraio 2026, la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, si costituiva tempestivamente in giudizio, presentando la memoria difensiva di cui all'art. 26, comma 5, R.G.S. FISJ, con cui richiedeva il rigetto integrale del reclamo e, di conseguenza, la conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale.

All'udienza del 26 marzo 2026, erano presenti i difensori della parte, la parte personalmente e il Sostituto Procuratore Federale, avv. Simona Ceretta, in sostituzione del Procuratore Federale, avv. Stefania Cappa.

Il Presidente, Avv. Daniele Portinaro, ha invitato le Parti alla discussione, che si è svolta in modo approfondito ed esaustivo, con frequenti richiami ai contenuti degli atti depositati e nel corso dell'udienza è stato sentito personalmente il signor Marco Salvadori, il quale ha ripercorso la dinamica dell'accaduto.

All'esito della trattazione orale, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare, il Collegio ritiene ammissibile, in rito, il reclamo proposto dal sig. Salvadori avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale – che lo aveva

dichiarato inammissibile per mancata proposizione del reclamo alla Giuria di gara nel termine di quindici minuti dalla conclusione della gara – e, per l'effetto, accoglie le relative doglianze nei limiti della dedotta carenza di motivazione.

In particolare, ancorché non espressamente esplicitato, il Giudice di prime cure ha rigettato il reclamo proposto dal sig. Salvadori sulla base dell'assunto secondo cui la proposizione del reclamo alla Giuria di Gara, ai sensi dell'art. 10.17.2 dell'Agenda degli Sport Invernali – Stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo, costituirebbe condizione di procedibilità per l'introduzione del giudizio dinanzi al Giudice Sportivo.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Il Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., nella parte in cui disciplina l'accesso alla giustizia sportiva (artt. 21 e ss.), non contiene alcuna disposizione dalla quale possa desumersi che la previa proposizione del reclamo alla Giuria di Gara costituisca condizione di procedibilità per la proposizione del reclamo dinanzi agli organi di giustizia federale. In assenza di una espressa previsione normativa, non è consentito introdurre in via interpretativa preclusioni o decadenze incidenti sull'esercizio del diritto di azione, dovendo le condizioni di procedibilità essere di stretta interpretazione e trovare il proprio fondamento in una fonte regolamentare specificamente deputata a disciplinare il sistema della tutela giurisdizionale.

Né una siffatta preclusione può essere ricavata dall'Agenda degli Sport Invernali – Stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo, la quale non rientra tra le fonti normative che regolano l'accesso alla giustizia sportiva, essendo piuttosto finalizzata a disciplinare gli aspetti organizzativi e lo svolgimento delle competizioni sotto il profilo tecnico-agonistico.

Una diversa interpretazione si risolverebbe, ad avviso del Collegio, in una eccessiva e non giustificata compressione del diritto di difesa dei tesserati, avuto riguardo all'esiguo termine – pari a quindici minuti – previsto per la proposizione del reclamo alla Giuria di Gara, termine che, per la sua oggettiva ristrettezza, non appare idoneo a

consentire una effettiva e compiuta tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti. Una simile lettura si porrebbe, pertanto, in contrasto con i principi di effettività della tutela e di pieno accesso alla giustizia sportiva, che devono informare l'interpretazione della normativa federale.

Le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale con la memoria depositata in atti non sono meritevoli di accoglimento.

In via preliminare, deve osservarsi che la comunicazione prodotta in atti e richiamata dalla Procura si limita a indicare modalità e termini per la proposizione dei reclami in sede di gara, senza contenere alcuna espressa previsione dalla quale possa desumersi che la mancata attivazione di tale rimedio determini la preclusione dell'accesso alla giustizia sportiva federale. In difetto di una chiara ed inequivoca disposizione in tal senso, non è pertanto possibile attribuire alla stessa effetti limitativi del diritto di azione dei tesserati.

Sotto altro profilo, il richiamo operato dalla Procura alla normativa della International Ski and Snowboard Federation (FIS) muove dall'erroneo presupposto della sua applicabilità alla fattispecie in esame.

Lo sci alpinismo, infatti, non rientra tra le discipline facenti capo alla FIS, ma trova la propria disciplina internazionale nella International Ski Mountaineering Federation (ISMF), unico organismo di riferimento per la regolamentazione della disciplina sotto il profilo tecnico-agonistico e ordinamentale. Ne consegue che le disposizioni richiamate dalla Procura, proprie del sistema dei reclami interni alle competizioni FIS, non risultano applicabili al caso in esame e non possono essere invocate al fine di individuare preclusioni o decadenze incidenti sull'accesso alla giustizia sportiva federale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che la mancata proposizione del reclamo alla Giuria di Gara nel termine previsto dall'Agenda degli Sport Invernali integri una condizione di procedibilità del reclamo dinanzi agli organi

della giustizia sportiva federale.

Ne consegue che il reclamo proposto innanzi al Giudice Sportivo Nazionale doveva ritenersi ammissibile e che è parimenti ammissibile il reclamo introdotto dinanzi a questa Corte, la quale, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., è tenuta a pronunciarsi nel merito.

2.- Passando all'esame del merito, deve preliminarmente osservarsi che è circostanza pacifica che l'odierno reclamante abbia saltato una porta del tracciato nel corso della finale del Campionato italiano, circostanza che ha comportato l'applicazione della sanzione C4 prevista dall'art. 10.18.3 dell'Agenda degli Sport Invernali – Stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo.

La disposizione in esame prevede l'irrogazione della sanzione in caso di salto di porta senza operare alcuna distinzione, ai fini della sua applicazione, tra condotta volontaria e involontaria, essendo la stessa ancorata al mero accertamento oggettivo dell'irregolarità del passaggio nel tracciato.

La parte reclamante deduce che, sebbene una prima lettura della norma sembrerebbe escludere ogni valutazione sulla *suitas* della condotta, i concetti di volontarietà e involontarietà dovrebbero essere ricondotti, rispettivamente, alla coscienza e volontà della violazione e alla colpa dell'atleta, intesa come negligenza, imprudenza o imperizia, non potendosi altrimenti pervenire ad una forma di responsabilità oggettiva nella sua massima estensione.

La prospettazione del reclamante non può essere condivisa, in quanto non coerente con la natura e la funzione della sanzione in esame, che non assolve ad una finalità punitiva in senso disciplinare, ma è posta a presidio della regolarità della competizione e della parità delle condizioni tra tutti i partecipanti. La *ratio* della previsione è, infatti, quella di garantire che la classifica finale sia formata esclusivamente da atleti che abbiano integralmente e correttamente percorso il tracciato, secondo le modalità stabilite, assicurando l'uniforme applicazione delle regole di gara.

In tale prospettiva, la causa che ha determinato il salto della porta resta priva di rilievo ai fini dell'applicazione della sanzione, atteso che l'irregolarità del passaggio incide comunque sul corretto sviluppo del percorso e altera il presupposto tecnico sul quale si fonda la comparazione delle prestazioni tra i concorrenti. Né può assumere efficacia scriminante la circostanza dello scontro tra atleti, trattandosi di evenienza riconducibile al rischio tipico delle competizioni sportive nelle quali il contatto tra i partecipanti costituisce evento fisiologico e prevedibile.

In questo contesto si inserisce la previsione di cui all'art. 29.4.3 delle *ISMF Rules & Guidelines – Sporting Rules*, che consente all'atleta di rimediare al salto di porta solo a determinate condizioni, ossia qualora non abbia ancora oltrepassato la linea della porta successiva e sempre che il ritorno non interferisca con altri concorrenti, dovendo in ogni caso il passaggio avvenire nel senso e nell'ordine stabiliti dal tracciato. La normativa internazionale, pur ancorando la regolarità della prova al corretto attraversamento di tutte le porte, prevede dunque una specifica modalità di recupero dell'errore.

Il ritorno alla porta omessa comporta, tuttavia, una inevitabile perdita di tempo per l'atleta, perdita che vale a compensare il vantaggio derivante dal mancato passaggio e a ristabilire la parità delle condizioni rispetto agli altri concorrenti che abbiano regolarmente affrontato il percorso. Qualora tale recupero non avvenga, il *vulnus* determinato dal salto di porta permane e incide sulla regolarità della gara, rendendo necessario l'intervento della penalità di tempo, la quale assolve ad una funzione ripristinatoria dell'equilibrio competitivo, riallineando la posizione dell'atleta a quella degli altri partecipanti.

Ne consegue la piena legittimità della sanzione irrogata, atteso che il mancato recupero della porta omessa ha determinato una alterazione della regolarità della competizione che la penalità di tempo è funzionalmente diretta a riequilibrare.

3.- Non può, infine, trovare accoglimento l'istanza con la quale la parte reclamante ha

chiesto a questa Corte di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE. Secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, il rinvio pregiudiziale presuppone che la soluzione della questione di diritto dell'Unione sia necessaria ai fini della decisione della controversia e che sussistano effettivi dubbi interpretativi o di compatibilità della normativa interna con quella eurounitaria. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie.

La disciplina oggetto di applicazione attiene, infatti, a una regola tecnica di gara che, per le ragioni sopra illustrate, è funzionale esclusivamente alla tutela della regolarità della competizione e della parità delle condizioni tra i partecipanti, attraverso un meccanismo di riequilibrio del risultato sportivo conseguente al mancato corretto completamento del tracciato. Essa non ha natura disciplinare, né è diretta a sanzionare una condotta sotto il profilo della responsabilità personale dell'atleta, con la conseguenza che non vengono in rilievo i principi, evocati dalla reclamante, in tema di colpevolezza, proporzionalità della sanzione e tutela dell'attività lavorativa.

Ne consegue che non è configurabile alcun contrasto tra la normativa federale applicata e le disposizioni del diritto dell'Unione richiamate, né la soluzione della presente controversia richiede l'interpretazione del diritto eurounitario, risolvendosi la stessa nell'applicazione di regole tecnico-sportive interne al sistema ordinamentale di riferimento.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento FIS/GS/001/2026:

- ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, ritenuta l'infondatezza dei motivi dell'impugnazione nel merito addotti dal sig. Marco Salvadori, **rigetta** il reclamo e, per l'effetto, conferma la sanzione irrogata, con relativa stabilizzazione degli esiti della classifica della competizione dei Campionati Italiani Assoluti di scialpinismo – disciplina sprint, tenutasi in data 10 gennaio 2026 in località Malga Ces – Primiero

San Martino di Castrozza;

- **compensa** le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 26 febbraio 2026.

Avv. Daniele Portinaro



DANIELE LUCIANO
PORTINARO
04.03.2026 11:39:52
GMT+01:00

Avv. Laura Dal Zuffo



DAL ZUFFO LAURA
04.03.2026 12:15:22
GMT+02:00

Avv. Florenzo Storelli



Firmato digitalmente da:

Storelli Florenzo

Firmato il 04/03/2026 11:00

Seriale Certificato: 5468212

Valido dal 20/01/2026 al 20/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA